

La Collana "Quaderni":

- **Leggi tradotte**
traduzioni di R. Dabormida, P. Dibari, A. Fusi,
E. Incisa di Camerana, G. La Torre, D. Mazzone, F. Steidl
- **Introduzione ai trust e profili applicativi**
Tra dottrina, prassi e giurisprudenza
a cura di Stefano Buttà
- **Il trust di protezione patrimoniale**
di Andrea Vicari
- **La giurisprudenza italiana sui trust - IV edizione**
Dal 1899 al 2011
- **Leggi tradotte - volume II**
traduzioni di E. Berti-Riboli, G. Lepore, G. La Torre, G. Miccichè, L. Minicucci,
M. Molinari, M. Monegat, M. Montefameglio, M. Moscardi, A. Pietromarchi,
L.F. Rizzo, R. Sarro, M. Scaffà, M. Tita, I. Valas
- **Trust: opinioni a confronto**
Atti dei congressi dell'Associazione "Il trust in Italia"
- Terzo Congresso Nazionale - Roma 2005
- I trust per la famiglia - Firenze 2005
a cura di E. Barla De Guglielmi
- **La legge di Malta sui trust**
L'introduzione del trust nel diritto civile maltese
di E. Berti-Riboli e M. Ganado
- **La legge di Jersey sul trust**
Jersey nel modello internazionale dei trust
di E. Barla De Guglielmi, P. Panico, F. Pighi
- **Teoria e pratica della fiscalità dei Trust**
Dottrina, casi e soluzioni operative
a cura di G. Fransonì e N. de Renzis Sonnino
- **I professionisti e il Trust**
Atti del IV Congresso Nazionale dell'Associazione "Il trust in Italia" - Milano 2008
- **Moderni sviluppi dei Trust**
Atti del V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il trust in Italia"
Sestri Levante 2011

11

Te attività fiduciarie Trusts Quaderni

Direttore scientifico: Maurizio Lupoi

Moderni sviluppi dei Trust

Moderni sviluppi dei Trust

Atti del V Congresso Nazionale
dell'Associazione "Il trust in Italia"
Sestri Levante 2011



€ 70,00 IVA INCLUSA

CAPITOLO IV

LA FAMIGLIA GIANNI E PAOLO: UNA SCELTA DI VITA, UNA SCELTA PER LA VITA

(a cura di Francesca Romana Lupoi)

1. LA SITUAZIONE DI FATTO

Gianni è un uomo di cinquanta anni, un importante imprenditore; Paolo è un professionista affermato, coetaneo di Gianni.

Gianni è il padre – nonché l'unico genitore – di tre bambini molto piccoli, in forza dei procedimenti legali vigenti nello Stato della California.

Gianni e Paolo sono una "coppia" da quasi trent'anni: vivono insieme condividendo le rispettive vite ed il progetto di formazione e la crescita dei tre bambini, sin dalle rispettive nascite.

Gianni è gravemente malato ed ha un'aspettativa di vita molto breve e Gianni è molto preoccupato per il futuro dei bambini e di Paolo.

Le preoccupazioni e le volontà di Gianni sono:


- chi mi assicurerà che Paolo possa continuare a pensare ai bambini dopo la mia morte?
- come posso assicurare a Paolo ed ai bambini l'attuale tenore di vita?
- chi mi succederà nell'attività aziendale, frutto del mio solo lavoro ed impegno, in modo che non vada persa? Il bambino più grande ha dieci anni e Paolo è un ingegnere...

La famiglia di Paolo, composta da due fratelli e dalla mamma, è molto unita e condivide le sue scelte di vita ma nessuno può succedergli nelle aziende, né desidera che nessuno prenda il posto di Paolo con i bambini, almeno finché c'è Paolo...

Vi riporto un disegno fatto dai due bambini più grandi che rappresenta la "loro" famiglia in un momento conviviale: i due genitori, la tata, i due fratelli e la sorellina in braccio alla tata.

Come proteggere allora questa famiglia che, superati i primi preconcetti e avendo approfondito la conoscenza dei clienti, ho compreso essere una famiglia con tanto amore e rispetto.

La famiglia vista dai bambini



Il trust è una risposta valida: correttamente strutturato assicura che Paolo possa continuare a vivere con i bambini e vederli crescere e ricevere i mezzi per garantire loro ogni esigenza di vita e di formazione, in quanto il trust va al di là della “famiglia” comunemente intesa e protegge qualsivoglia interesse meritevole di tutela. Tuttavia il trust deve fare i conti con le norme inderogabili del Codice civile in tema di minori, in particolare con l’apertura obbligatoria della procedura di nomina di un tutore (e protutore) dei bambini alla morte di Gianni, unico genitore per la legge.

Soluzione n. 1: la nomina del tutore

Gianni, innanzi al Notaio, designa, ex art. 345 segg. c.c., per mezzo di scrittura privata autenticata, Paolo quale tutore dei bambini alla sua morte (e protutore uno dei suoi fratelli), in quanto Paolo è l’unica persona che ha un legame affettivo solido, profondo e duraturo con i bambini, essenziale per la continuità negli affetti più sinceri.

Il giudice tutelare “*nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà*” (art. 348 c.c.).

Gianni deposita dal Notaio delle lettere di piena condivisione della mamma e dei fratelli sulla nomina innanzi compiuta (sono coloro che potrebbero opporsi alla nomina di Paolo quale tutore o che il giudice tutelare potrebbe ascoltare).

Soluzione n. 2: il trust

Gianni istituisce un trust strutturato come segue:

- disponente: Gianni, con previsione di successivi apporti anche da parte di terzi (Paolo trasferirà degli immobili, in futuro anche la mamma ed i fratelli di Gianni);
- finalità: istituire un rapporto giuridico che assicuri un futuro certo ai Figli del Disponente oltre a provvedere alle necessità dello stesso Disponente, di Paolo e della mamma del Disponente;
- *trustee*: un *Trustee* professionale italiano;
- fondo in trust: un fondo molto diversificato costituito da investimenti finanziari, quote delle società immobiliari proprietarie delle abitazioni a disposizione della famiglia, quadri di pregio, azioni della capogruppo relative al polo industriale-imprenditoriale di Paolo;
- beneficiari: i Figli del Disponente ed i relativi discendenti nati entro il termine finale del trust;
- durata: il termine finale è la data nella quale il più giovane fra i Figli allora in vita:
 - abbia raggiunto i 35 anni;
 - ovvero deceda, avendo tutti gli altri Figli raggiunto i 35 anni o essendo anche essi defunti;
 - ma, qualora in tale data siano vivi o il Disponente o Paolo, è la data della morte del superstite fra i due;
- “Beneficiari Attuali” e “Beni Attesi”: per non penalizzare il Figlio più grande (di circa 10 anni dal più piccolo), ma tenendo anche conto della consistenza complessa del fondo in trust, è stata formulata una clausola che stabilisce il potere del *Trustee* di anticipare a un Beneficiario Attuale, che abbia compiuto i 25 anni, la sua quota o specifici beni in trust (i Beni Attesi), purché l’anticipazione del fondo possa avvenire per mezzo:
 - di somme di denaro o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
 - o di specifici beni sui quali non concorra alcuna altra posizione beneficiaria.Invece, con riferimento al reddito del fondo in trust, si è pensata una clausola del seguente tipo:

Nel corso della durata del trust, il *Trustee*: impiega il reddito del fondo in trust: per assicurare a tutti i Figli il medesimo tenore di vita che essi hanno oggi e per stipulare polizze sanitarie in favore di ciascun Figlio.
- impiega il fondo in trust per:
 - pagare il proprio compenso;
 - sostenere ogni costo di gestione;
 - adempiere ogni obbligazione legittimamente assunta;
 - assicurare a ciascun Figlio l’istruzione, la cura e l’assistenza in ogni loro necessità;

- sostenere spese mediche o di assistenza personale a vantaggio di Gianni o di Paolo;
- *dopo la morte o sopravvenuta incapacità del Disponibile*: corrispondere una somma mensile di euro tremila a Paolo ed alla mamma di Gianni per la durata delle rispettive vite.

Nell'impostazione dell'atto istitutivo di trust si è posto il problema – non di poco conto – di come regolamentare il delicato ruolo di Paolo che è tutore dei bambini, nominato dal giudice tutelare, ma al quale Gianni intende riconoscere una certa autonomia ed anche dei benefici economici dal trust.

Abbiamo allora scisso i due aspetti: gli affetti e gli investimenti (questi ultimi in senso ampio) escludendo un'ingerenza di Paolo nella gestione economica del trust e riconoscendo a Paolo:

- il ruolo di “Guardiano degli Affetti”;
- il diritto di ricevere la somma mensile di euro tremila indicizzata alla morte del Disponibile per la durata della vita di Paolo;
- il diritto di abitare negli immobili inclusi nel fondo in trust.

Abbiamo, infine, previsto un “Guardiano degli investimenti”, identificandolo in un professionista di fiducia di Gianni che conosce ed è parte di tutta la realtà aziendale.

Il “Guardiano degli Affetti”: Paolo

- ogni potere connesso alle funzioni di Guardiano degli Affetti (anche degli investimenti) è un potere fiduciario;
- il Disponibile può nominare uno o più soggetti, contemporaneamente o in successione. In assenza di successori nominati dal Disponibile, il Guardiano nomina il proprio successore;
- il *trustee*, tutte le volte che deve esercitare un proprio potere, non riguardante partecipazioni in società o investimenti finanziari, tiene conto delle **indicazioni** scritte del Guardiano degli Affetti;
- il *Trustee* deve ottenere il **consenso** del Guardiano degli Affetti:
 - quando questi ritiene di dover esercitare il potere di specificazione, di anticipazione o di risistemazione, così come regolamentato nell'atto istitutivo;
 - per prestare garanzie a favore di un Beneficiario (nei limiti del valore dei Beni Attesi);
 - per incrementi volontari del fondo in trust da parte di soggetti diversi dal Disponibile;
- riceve dal *Trustee*, insieme al Guardiano degli Investimenti, il rendiconto annuale e l'inventario del fondo in trust;
- può acquisire, indipendentemente dal *Trustee*, notizie sull'andamento del Trust;
- è titolare del potere di revocare e nominare il *Trustee* (in assenza di nomine effettuate dal Disponibile);
- è titolare del potere di revocare e nominare il Guardiano degli Investimenti.

Il Guardiano degli Investimenti: il commercialista di fiducia di Gianni

- deve manifestare al *Trustee* il proprio **consenso**:
 - in caso di vendita o acquisto di partecipazioni;
 - sulla scelta del gestore degli investimenti finanziari e valuta con il *Trustee* l'operato del gestore;
- il *trustee*, tutte le volte che deve esercitare un proprio potere riguardante partecipazioni in società o investimenti finanziari, tiene conto delle **indicazioni** scritte del Guardiano degli Investimenti;
- viene consultato dal *Trustee*, all'inizio di ogni anno solare, in relazione al preventivo di spesa per sentire le prevedibili necessità;
- riceve dal *Trustee* il rendiconto annuale e l'inventario del fondo in trust.

Il trust, sino ad ora delineato, non solo è un trust innovativo per i soggetti che protegge, in quanto istituito per una coppia di fatto – non eterosessuale – ma anche per la legge regolatrice che abbiamo applicato: la recente legge della Repubblica di San Marino del 1° marzo 2010, n. 42. Individuo gli elementi di maggiore interesse.

Legge Repubblica San Marino, 1° marzo 2010, n. 42:

- la legge richiede un *agente residente* nella persona di un Notaio della Repubblica e nominato nell'atto istitutivo;
- l'atto di trust è stato sottoscritto innanzi al Notaio italiano, ma in questo caso all'atto va allegato il preventivo *parere di conformità* di un Notaio della Repubblica;
- nei quindici giorni successivi all'istituzione deve poi essere eseguita l'*attestazione* dell'agente residente contenente gli elementi essenziali del trust e la detta attestazione deve essere autenticata da un Notaio della Repubblica;
- il Notaio locale deposita l'attestazione presso l'Ufficio del Registro dei trust della Repubblica, registro istituito presso l'Autorità di Vigilanza;
- il Registro dei trust della Repubblica emette la *certificazione* attestante l'iscrizione;
- la legge, infine, prevede un obbligo di comunicazione da parte del *Trustee* all'agente residente di ciò che annota sul Libro degli Eventi del Trust (libro obbligatorio per tale legge e sottoposto a regole formali e di pubblicità particolari).